


Verbale Assemblea Soci
Associazione Culturale Giovanile BISSE



In data 11 dicembre 2009 alle ore 21,00 presso la sede in Spoleto, località San Nicolò n. 95, si è riunita in seconda convocazione (essendo la prima convocata per lo stesso giorno alle ore 20,00 andata deserta) l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Culturale Giovanile BISSE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione nuovo statuto;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente dell'Associazione il signor Santoni Stefano il quale chiama a fungere da segretario la signora Silvi Valeria per provvedere alla verbalizzazione degli atti.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la seduta.

Si passa ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno e il Presidente spiega ai presenti la necessità di provvedere all'adeguamento dello statuto con l'inserimento di clausole statutarie rese obbligatorie dall'applicabilità del regime fiscale previsto dall'articolo 148 del TUIR e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Poiché il riordino dell'attuale statuto integrato e adeguato alle nuove norme richiede la riformulazione di molti articoli, si propone l'adozione di un nuovo statuto, di cui si dà lettura.

Dopo ampio dibattito sui singoli articoli del nuovo statuto, i presenti deliberano all'unanimità di sostituire integralmente lo statuto attualmente vigente con il nuovo statuto composto da n. 23 articoli e il cui testo, sottoscritto dai partecipanti, viene allegato al presente verbale di cui è parte integrante.

Non essendovi altri argomenti da trattare e su cui deliberare il Presidente scioglie la riunione alle ore 23,15 previa redazione del presente verbale che viene letto e approvato all'unanimità.

Spoleto, li 11 dicembre 2009.

Il Segretario
Valeria Silvi

Valeria Silvi

Il Presidente

Stefano Santoni

Stefano Santoni

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SPOLETO

Il presente atto è stato registrato il **3.0 DIC. 2009**

al n. **2289** **3** **PRIVATI**

per esent. **168,00 (CENTOSESSANTOTTO)**

di cui € per imp. pubblica

Per ~~.....~~
ANNA MARIA BOUCHERAT

~~.....~~
IL DIRETTORE


30 DIC. 2009
2288
3



STATUTO

Associazione Culturale Giovanile BISSE

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO



Art. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale Giovanile "Bisse" con sede in Spoleto (Pg) Loc. S. Nicolò n. 95. La durata è illimitata.

Art. 2 - L'Associazione non persegue scopi di lucro, è apartitica e sorge per volontà di persone che condividono una visione cristiana della vita.

Art. 3 - L'Associazione si prefigge di promuovere ogni tipo di attività artistico/culturale favorendone la fruizione e la divulgazione. Per la realizzazione dei suoi fini l'Associazione potrà pertanto:

- Ideare, organizzare e gestire sia per proprio conto che per conto di terzi festival, rassegne, stagioni e singoli eventi di carattere musicale ed artistico/culturale in genere;
- Promuovere e realizzare sia in Italia che all'estero, concerti e spettacoli teatrali, cinematografici o di altra natura;
- Promuovere e realizzare conferenze, convegni, tavole rotonde, gruppi di discussione e ricerca, seminari, corsi scolastici e quanto altro riguardi lo sviluppo e la diffusione di ogni tipo di attività artistico/culturale;
- Promuovere, coordinare e realizzare saggi, collane, periodici, documentazioni sonore, visive sia per proprio conto che per conto di terzi;
- Creare e gestire scuole di musica e servizi ricreativi;
- Promuovere, elaborare, acquisire e raccogliere documenti, libri ed altre pubblicazioni, registrazioni sonore e visive, materiale fotografico, sia per proprio conto che per conto terzi;
- Promuovere e realizzare rassegne, esposizioni e mostre cinematografiche, pittoriche ed artistiche in genere.
- Studiare e realizzare iniziative di carattere divulgativo a favore della musica e del teatro secondo le finalità specifiche dell'Associazione;
- Istituire sia in Italia che all'estero sedi, succursali e/o sedi formative munite di denominazione, aule, laboratori ecc.;
- Promuovere la istituzione di altri gruppi o organismi musicali con diverse denominazioni che aderiranno all'Associazione e ne faranno proprio lo statuto;
- Stipulare convenzioni con organismi nazionali ed internazionali per lo sviluppo e l'interscambio artistico e pedagogico;
- Promuovere attività di formazione, corsi di aggiornamento teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.

Stefano Santoro

Titolo II - SOCI

Art. 4 - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare all'attività associativa.

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato.
La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione; la domanda di ammissione a socio è redatta su apposito "modulo di adesione" ed esibita al Presidente entro e non oltre il mese di Febbraio ed è accompagnata dalla quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Per i minorenni è necessaria la firma del genitore o del tutore. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

Ogni nominativo è registrato nel libro soci e ad ogni socio verrà rilasciata una "card" (con scadenza annuale) attestante l'adesione.

Art. 6 - Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa e pari diritti. I soci maggiorenni esercitano il diritto al voto nelle assemblee, eleggono il Consiglio Direttivo e possono essere eletti; I soci minorenni partecipano alle assemblee con il solo voto consultivo ed esprimono il diritto al voto delegando un genitore o un socio dell'Associazione.

Art. 7 - I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione e morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali e morali all'Associazione. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

La riammissione del socio moroso sarà subordinata al versamento della quota e alla deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 9 - La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III - ASSEMBLEA SOCI


Art. 10 - Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione; essa è composta da tutti i soci, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto a prescindere dal valore della quota. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata due volte l'anno in Aprile e a Novembre; l'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo o da 1/5 dei soci in regola con il versamento della quota associativa su delibera del Consiglio direttivo. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono registrate su apposito "registro Assemblee" a cura di un membro del Consiglio direttivo.

Art. 12 - La convocazione dei soci deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede; il Consiglio direttivo può dare comunicazione telefonica o via e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 13 - Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un solo voto



Scipione
STP/STP

e potrà farsi rappresentare, con delega scritta da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 14 - La prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci (metà più uno), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2.

Art. 15 - L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; ogni quattro anni elegge il Consiglio direttivo con votazione segreta e risulteranno eletti i soci che hanno ricevuto più voti le modalità di consultazione elettorale sono stabilite dal Consiglio direttivo; in caso di parità di voti prevarrà il principio di anzianità anagrafica; Delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo; delibera sulle modifiche dello statuto.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Le delibere assembleari devono essere rese pubbliche mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 16 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, esso è composto da dieci membri eletti dai soci a scrutinio segreto ed è validamente costituito quando sono presenti almeno sei membri. Il Consiglio direttivo resta in carica quattro anni e può essere revocato in qualsiasi momento dall'assemblea con la maggioranza di due terzi. Può essere eletto e rieleggibile qualunque socio appartenente all'associazione purché maggiorenne. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; inoltre stabilisce il calendario delle attività; predispone le relazioni delle attività svolte; fissa le date dell'assemblea; redige il rendiconto annuale; propone all'assemblea l'espulsione dei soci; formula i regolamenti; può costituire commissioni esecutive a cui attribuire l'esecuzione di determinate mansioni precisando componenti, compiti e finalità con apposita delibera.

Art. 17 - Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e può delegare alle sue mansioni previa delega scritta il Vice-Presidente o altro consigliere. Compete al Presidente convocare e presiedere l'assemblea e il Consiglio direttivo. Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Artistico. In caso di parità di voti prevale il criterio di anzianità anagrafica.

Art. 18 - Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare i due terzi dei componenti, in questo caso l'assemblea convocata dai membri ancora in carica eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.



Stefano Sartori

Art. 19 - Le mansioni di ciascun membro del Consiglio direttivo e di ciascun socio sono da ritenersi a titolo gratuito; si ha diritto al rimborso spese (debitamente documentate) sostenute nell'espletamento delle attività per conto dell'associazione.

Titolo V - PATRIMONIO

Art. 20 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci, da contributi di enti pubblici o privati, beni mobili e immobili, donazione e lasciti, attività marginali di carattere commerciale e produttivo. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. Non è concessa la trasmissibilità delle quote associative ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la loro non rivalutabilità.

Art. 21 - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il mese di aprile. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale dove potrà essere liberamente visionato dai soci. L'associazione redige la contabilità secondo le norme previste dalla Legge 16/12/1991 n. 398 applicabile per effetto dell'articolo 9-bis del D.L. del 30/12/1991 n. 417, convertito con modificazione dalla Legge 06/02/1992 n. 66 anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, per l'esonero degli obblighi indicati dall'articolo 2 comma 1 della citata Legge 398 e successive modificazioni. Tale opzione ha effetto fino a quando non sia revocata.

Art. 22 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'articolo 15, 2° comma. Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a un ente benefico scelto a maggioranza relativa.

Titolo VI - NORME FINALI

Art. 23 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Spoleto, li 11 dicembre 2009.



Stefano Sestini
Adamo Sibini
Sabina Corbi
Simone Galardi
Andreas Durandi
Martha Maria Khan